

Codice A1800A

D.D. 31 gennaio 2020, n. 83

**Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, di un tratto di ex zona lacuale del Lago Maggiore, sita nel Comune di Verbania (VB), richiedente Società Camping Village Isolino srl.**



**ATTO N. DD-A18 83**

**DEL 31/01/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1801B - Attività giuridica e amministrativa**

**OGGETTO:** Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, di un tratto di ex zona lacuale del Lago Maggiore, sita nel Comune di Verbania (VB), richiedente Società Camping Village Isolino srl.

Premesso che:

- con nota prot. n. 2019/11451/DR-TO del 23/10/2019 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dalla Società Camping Village Isolino srl. in data 16/01/2018 per la sdemanializzazione di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Verbania (VB) censita al catasto terreni del Comune al foglio 44 mappali 412 e 414 avente una superficie complessiva di 8.417,00 mq.;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- nella nota prot. n. 59012/A1817A del 10/12/2019 e successivamente nella nota prot. n. 60216/A1817A del 16/12/2019 di rettifica per mero errore materiale, il Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: "... *Esaminato il materiale e dopo aver effettuato il sopralluogo in data 13/11/2019, alla presenza del ... (omissis) ... in qualità di tecnico di fiducia della proprietà Camping Village Isolino S.r.l., nonché a seguito delle integrazioni richieste in sede di sopralluogo e ricevute tramite PEC e protocollate in data 02/12/2019 con n° 57069/A1817A (che vengono allegate alla presente: planimetrie, sezioni e relazioni), per quanto di competenza, si deduce che i mapp.li 412 e 414 del Fg. 44 del Comune di Verbania (VB), ad oggi in concessione, a seguito delle opere esistenti, risultano non più sommergibile dalla quota di piena ordinaria del Lago Maggiore. Dal sopralluogo e per quanto sopraesposto si esprime per quanto di competenza, ed ai fini idraulici: - parere favorevole alla vendita delle aree demaniali inerenti i mapp.li 412 e 414 del Fg. 44 del Comune di Verbania (VB) in quanto anche a seguito delle opere a suo tempo realizzate, allo stato attuale non sono più sommergibili dalla quota di piena ordinaria della acque del Lago Maggiore. Il suddetto parere è espresso anche nel rispetto della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, ai sensi dell'art.5 della Legge 5 gennaio 1994 n. 37. Per quanto richiesto, nello specifico dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con nota n° 23/10/2019 prot. 2019/1145/DR-TO, si comunica che come indicato nel punto 4 del parere del Consiglio di Stato del 15/12/2004 prot. 5548/2003: "... le aree del demanio fluviale che non possono essere oggetto di sdemanializzazione, riguarda soltanto quelle di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n° 37", e nello specifico tali aree appartengono al demanio lacuale, inoltre erano già esistenti (e di proprietà privata) prima del 1963/1965 quindi prima della individuazione della linea di delimitazione, tra alveo del Lago Maggiore e proprietà privata prospiciente, di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici che le aveva esercitate tramite il Magistrato per il Po e la cui quota era stata stabilita in m. 194,97 s.l.m.m. con voto n° 2221 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con adunanza del 13/10/42 e poi confermata successivamente con voto 830 in data 19/08/1973. Inoltre tali aree sono presenti nella tavola di impianto del Catasto Terreni del 1949 (vedasi allegato). ...";*

- essendo favorevoli le valutazioni in linea idraulica ed in merito alla tutela dell'equilibrio geologico e geomorfologico, si è provveduto all'acquisizione degli ulteriori pareri;

- in relazione agli aspetti naturalistici e ambientali la Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tutela delle Acque con nota prot. n. 5816/A1600A del 21/01/2020 ha espresso il seguente parere: "... *Esaminati gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di parere questa Settore evidenzia che: - l'area di reliquato del lago Maggiore in questione non risulta inclusa nel novero dei canali ed opere demaniali; - il Lago Maggiore è un corpo idrico designato nel piano di gestione del Po, e viene monitorato ai fini della qualità dell'acqua, ma il terreno in questione non risulta oggetto di monitoraggio; - il tratto di sedime oggetto di sdemanializzazione fa parte del Sic e ZPS Fondotoce inseriti nella rete Natura 2000 e sullo stesso non risultano procedure di Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale in corso ai sensi della legge regionale 40/1998 e del dec. Lgs 152/2006; Quanto sopra premesso e considerato si ritiene, per quanto di competenza dello scrivente Settore, che non esistano peculiari valenze di carattere naturalistico-ambientale ostative alla realizzazione della richiesta di sdemanializzazione ed alla vendita del tratto di reliquato lacuale del lago Maggiore censito ai mappali n. 412 e 414 del foglio 44 del comune di Verbania (VB), per una superficie complessiva di mq. 8.417. ...";*

#### IL DIRIGENTE

Preso atto dei pareri citati in premessa;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 37/1994, articolo 5;
- D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008;
- D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011.

*determina*

- di esprimere parere favorevole alla sdemanializzazione dell'area demaniale censita al catasto terreni del Comune di Verbania (VB) al foglio 44 mappali 412 e 414 avente una superficie complessiva di 8.417,00 mq.;

- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta copia dei pareri con i relativi allegati citati in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)  
Fto Maria Gambino